

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2996-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GAWRONSKI)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro delle finanze  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

*(V. Stampato Camera n. 3387)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 gennaio 1998*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in esame mira ad istituire un Sistema informativo doganale (SID) per agevolare la cooperazione doganale nell'ambito del III Pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni), per combattere più efficacemente le violazioni delle norme comunitarie e di quelle nazionali nei settori che restano di competenza dei singoli Stati membri.

Il sistema informativo doganale si compone di una base di dati centrale: l'utilizzo di tali dati è limitato al perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione ed il trattamento dei dati personali è stato regolato dalle norme interne, recentemente approvate, che erano richieste dalla Convenzione di Strasburgo.

La Convenzione in esame si compone di un preambolo e undici titoli.

I titoli I e II contengono una serie di definizioni, il titolo III è dedicato al funzionamento e all'utilizzazione del SID.

I titoli IV, V e VI concernono la modifica, la conservazione e la protezione dei dati personali.

Il titolo VII istituisce un Comitato responsabile della corretta applicazione della Convenzione, nonché del funzionamento tecnico-operativo del SID, mentre il titolo seguente istituisce un'autorità comune di controllo, composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale.

Il titolo IX delega a ciascuno Stato membro la sicurezza informatica del SID per i terminali di loro competenza e al Comitato di cui al titolo VII la sicurezza del sistema centrale.

Il titolo X stabilisce la responsabilità degli Stati sia per quanto concerne l'esattezza e la legalità dei dati che per i danni arrecati a persone.

Infine, il titolo XI contiene le clausole finali sulla ratifica.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi ed è anche per questo che se ne raccomanda una rapida approvazione.

GAWRONSKI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

1° aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

7 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorren-

re dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. Con provvedimento del Ministro delle finanze è, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del Sistema informativo doganale.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



